

**CITTA' DI MANFREDONIA***Provincia di Foggia***COLLEGIO REVISORI DEI CONTI****Verbale n. 167 del 15/04/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 9.15, si è riunito, presso la sede comunale di Piazza del Popolo 8, su convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori del Comune di Manfredonia, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15.07.2022, immediatamente esecutiva, i cui nominativi di seguito si riportano:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Dott. Angelo Pedone | Presidente |
| - Dott. Michele Marinelli | Componente |
| - Dott. Michele Mastrogiacomo | Componente |

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio è stato convocato per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Richiesta parere su Proposta di deliberazione di C.C. n. 34/2025, avente ad oggetto "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194, co.1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, Sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Bari";**
2. **Varie ed eventuali.**

Per il 1° punto all'O.d.G.

Il Presidente riferisce che il collegio ha ricevuto in data 10/04/2025, a mezzo PEC, la richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a), n. 6, del TUEL, sul provvedimento Consiliare per il riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui alla proposta n. 21/2025. Successivamente con pec del 14/04/2025 è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa e modificativa di quella già trasmessa.

La documentazione trasmessa risulta in formato elettronico .pdf come di seguito riepilogata:

- Nota pec del 10/04/2025 e nota pec del 14/04/2025 di richiesta parere;
- Proposta Consiliare n. 21/2025 sostituita dalla Proposta Consiliare n. 34/2025 di riconoscimento DFB con pareri di regolarità tecnica e contabile resi in data 14/04/2025 con firma digitale;
- Relazione del 14/01/2025 di prot. 1829 a firma dell'Avv. T.S. Totaro;
- Decreto acquisizione sanante giusta deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 75 del 27/10/2021, avente ad oggetto: "Acquisizione suoli tra via Gargano e largo Ottavio Solomone censiti al foglio 22 p.lle 186-834-835-836. Adozione provvedimento sanante ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001".
- Sentenza Corte Appello 34_2025 procedimento numero R.G. 678/2022;
- Nota di diffida esecuzione sentenza a firma degli avvocati;

Il Collegio esamina la documentazione trasmessa, operando nel rispetto della seguente normativa:

- Statuto e Regolamento di contabilità dell'ente;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art.239 comma 1, lett. b, punto 1;
- D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/2 "Principio di contabilità finanziaria";
- Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio ha preso atto, altresì che la proposta di C.C. n. 21/2025 risulta corredata dei seguenti pareri:

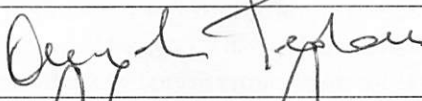
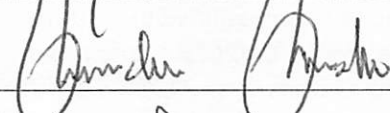
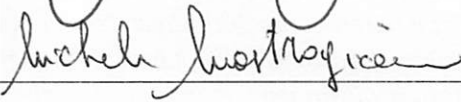
- Parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL, reso in data 14/04/2025, con firma digitale dal Dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Ing. Lucio Barbaro;
- Parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 del TUEL, reso in data 14/04/2025, con firma digitale dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dr.ssa Maricarmen Distante.

APPROVA

L'allegato parere, ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Per il 2° punto all'O.d.G.

Il Presidente alle ore 11.25, non avendo altro da discutere la seduta viene sciolta, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che viene trasmesso per la relativa protocollazione ed invio al dirigente proponente ed al dirigente del Settore Economico Finanziario, per il proseguo dell'iter istruttorio.

<i>Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	<i>Firma</i>
Dott. Angelo PEDONE – Presidente	
Dott. Michele MARINELLI – Componente	
Dott. Michele MASTROGIACOMO - Componente	



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO VERBALE 167/2025

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di Manfredonia (FG)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 34/2025, avente ad oggetto:
“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194, co.1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, Sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Bari”

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Angelo PEDONE

Dott. Michele MARINELLI

Dott. Michele MASTROGIACOMO



CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Preliminarmente questo Collegio dei Revisori rappresenta che:

- È stato nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, in quanto resa immediatamente esecutiva;
- Si è insediato presso il Comune di Manfredonia, giusta verbale n. 1 del 15 luglio 2022, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori rammenta che il Comune di Manfredonia:

- E' in Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) per tutto il periodo 2019-2028 ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n.267/2000 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- E' stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 (ultimo approvato) giusta deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 09/05/2024, esecutiva ai sensi di legge. Il risultato di amministrazione al 31/12/2023 è pari ad € 85.040.158,99= così composto: parte accantonata € 48.262.175,59=; parte vincolata € 41.333.433,27=; parte destinata € 0=; parte disponibile € -4.555.449,87=.

Il Comune di Manfredonia ha approvato la Programmazione Economico Finanziaria per il triennio 2025-2027, con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06/03/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31/03/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2025-2027.

Il Collegio dei Revisori ha constatato che l'Ente, dopo l'approvazione della programmazione ha apportato le seguenti variazioni alle dotazioni del bilancio e PEG:

Atto	Descrizione
VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIO =====	Nessuna variazione effettuata
VARIAZIONI IN GESTIONE ORDINARIA	
Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26/03/2025	Prima variazione di Bilancio di Previsione 2025-2027 della Giunta, con i poteri del Consiglio Comunale. Provvedimento in corso di ratifica Consiliare
Proposta di deliberazione Consiliare n.	Seconda variazione di bilancio 2025-2027-annualità



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

26/2025

2025-2026-2027". In corso di approvazione Consiliare

Il Collegio ha preso atto che con:

- Deliberazione di C.S. n. 41 del 22/12/2023, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali (fondo contenzioso) al data del 22/12/2023;
- Deliberazione di G.C. n. 31 del 06/02/2025, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali (fondo contenzioso) al data del 31/12/2024;
- Deliberazione di G.C. n. 84 del 10/04/2025, risulta aggiornato il fondo rischi spese legali (fondo contenzioso) alla data del 31/03/2025.

Il Collegio ha constatato che la valutazione della probabilità di soccombenza è stata effettuata con grado BASSO sino alla definitiva sentenza dove il grado è divenuto ALTO come di seguito riportato:

Petitum (A)	Spese di soccombenza INTERESSI E RIVALUTAZIONE (B)	Imposta di registro (C)	Eventuali Spese legali Controparte (D)	TOTALE SOCCOMBENZA (A+B+C+D)	Probabilità di Soccombenza MEDIA=50% ALTA>50% BASSA<50%	Acc.to % su totale Soccombenza	Imputazione quota accantonamento		
							2025	2026	2027
FONDO CONTENZIOSO 2023 (delibera C.S. n. 41 del 22/12/2023)									
€ 6.820.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 6.852.000,00	BASSA	30%	€ 2.055.600,00	0,00	0,00
FONDO CONTENZIOSO 2024 (delibera G.C. n. 31 del 06/02/2025)									
€ 2.226.219,79	€ 190.082,58	€ 2.000,00	€ 72.505,96	€ 2.490.808,33	ALTA	100%	€ 2.490.808,33	0,00	0,00



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Collegio evidenzia che il proprio intervento è attivato dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

Il Collegio richiama la seguente normativa di riferimento:

- **art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del TUEL**, il quale prevede che sulle variazioni di bilancio si esprima un parere, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;
- **art. 167 comma 3 TUEL (Fondo passività potenziali)** dispone: E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo
- **art. 176 TUEL (Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali)** dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Quindi i prelevamenti dalla Missione 20 programma 3 del bilancio vengono effettuati dalla Giunta in quanto trattasi di atti di gestione, non di atti di programmazione e non richiedono il parere dell'Organo di revisione. Il prelievo dalla Missione 20 programma 3 deve essere accompagnato da un prelievo dal fondo di riserva di cassa, allocato nella Missione 20 programma 1, con destinazione sul medesimo capitolo, ma di cassa, che si va a finanziare.
- **art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL**: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) **Sentenze esecutive**.....;
 - b)
 - c)
 - d)
 - e) omissis.".



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

VERIFICHE E RISCONTRI

Il Collegio preliminarmente rammenta che:

- l'art. 194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che determinano degli aggravii finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, nell'alveo della contabilità dell'ente;
- la Corte dei Conti rammenta che *«ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico»* (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG);
- la presenza di una eventuale transazione relativa ad un decreto ingiuntivo non esime l'Ente dall'obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell'organo competente, che il Testo Unico degli enti locali individua nel Consiglio comunale (*Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019*) e che il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell'organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile (*Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 112/2021*).

Il Collegio rammenta, altresì che:

- attraverso il riconoscimento del debito da sentenza, l'Ente si adegua alle statuizioni della sentenza, anche nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare ulteriormente il debito dei maturandi accessori;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico dell'Organo Consiliare, il quale, con la deliberazione di riconoscimento, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la Corte dei Conti, Sezione autonomie, con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, ha espresso il seguente principio di diritto: *"Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento"*.

Il Collegio prende atto che:

- il debito di cui alla proposta di C.C. n. 34/2025, non risulta inserita nel PRFP approvato;
- il finanziamento della somma complessiva di € 2.574.238,75= risulta effettuata con utilizzo del Fondo rischi spese legali, parte con fondo passività potenziali e parte con risorse di bilancio, previa variazione alle dotazioni del Bilancio effettuata con Proposta Consiliare n. 26/2025 in corso di approvazione.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio prende atto di quanto riportato nel provvedimento che di seguito si sintetizza:

Proposta Consiglio Comunale	n. 34/2025
Dirigente Proponente:	Ing. Lucio Barbaro – Dirigente del 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Fattispecie Debito	art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL
Fattispecie	Riconoscimento della spesa nei limiti di quanto statuito dalla sentenza n. 34/2025 Corte di Appello di Bari
Descrizione del fatto	I Sigg.ri LM, LA, LN, LV, SL, quali proprietari di un lotto sito in Manfredonia, tra via Gargano e via Monte Barone, fgl 22, p.lle 834, 835 e 836 di mq 2662, esponevano che: - con istanza del 7.8.18, avevano chiesto al Comune di Manfredonia il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, sul predetto lotto, di tre fabbricati per civili abitazioni conformemente alle prescrizioni di p.r.g. e alla zonizzazione urbanistica di detta area (“zona B”); - il Comune, con nota notificata il 31.10.2018, aveva comunicato che l’area era stata di fatto adibita ad uso pubblico ininterrottamente da 40 anni e con successiva nota del 26.11.2018 aveva ribadito il diniego; - il TAR, adito dai ricorrenti, aveva annullato il predetto diniego di pdc con sentenza n. 955/2019 del 2.07.2019 che era stata confermata dal Consiglio di Stato (adito dal Comune), con sentenza n. 3671/21 valorizzando la mancanza di un valido titolo costitutivo dell’uso pubblico e con l’esplicita indicazione al Comune della possibile attivazione della procedura sanante di cui all’art. 42-bis del DPR n. 327/2001; - con istanza notificata il 10.06.2021 avevano chiesto al Comune di Manfredonia la restituzione delle aree illegittimamente occupate ovvero il loro acquisto al patrimonio dell’Ente mediante provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis L. n. 327/01; - avverso il reiterato silenzio serbato dal Comune i ricorrenti avevano nuovamente proposto ricorso al TAR che, con sentenza n. 3/2022 del 3.01.2022, “ordinava al Comune di Manfredonia di pronunciarsi sull’istanza dei ricorrenti in data 10 giugno 2021 nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza, nominando il Prefetto di Foggia, con facoltà di sub delega, quale Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia del Comune”; - con nota prot. n. 3556 del 25.1.22 il Comune di Manfredonia aveva comunicato che, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 75 del 27.10.21, aveva proceduto all’acquisizione sanante di detti suoli a titolo gratuito a cui era seguito il decreto sanante n. 10640/2022 del 01.04.2022.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- i ricorrenti sulla base al decreto di acquisizione sanate n. 10640/2022 succitato adivano la Corte di Appello per la determinazione dell'indennità da loro quantificata in € 6.820.000,00=;

Il Comune di Manfredonia, costituitosi con l'Avvocatura Comunale:

- contestava la fondatezza della domanda
- concludeva che, le aree in questione dovevano ritenersi cedute gratuitamente al Comune in applicazione della disciplina, applicabile *ratione temporis*, di cui all'art. 28 della legge 1150/1942 e all'art. 10 della legge 765/1967, e che tali aree erano state adibite ad uso pubblico "ininterrottamente da oltre quarant'anni".

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 34 del 17/12/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai LM, LA, LN, LV, SL, contro il Comune di Manfredonia, così provvede:

- determina in € 2.226.219,79 l'indennità per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis TUES;
- ordina al Comune di Manfredonia di versare la suddetta somma presso la Cassa DDPP a disposizione degli aventi diritto, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del decreto di acquisizione sanate ex art. 42 bis TUES fino al giorno del deposito;
- condanna il Comune di Manfredonia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese liquidate in € 44.201,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
- la stima dei suoli operata dal CTU, nominato dalla Corte di Appello di Bari quantificava in € 2.226.219,79= oltre interessi dalla data di domanda sino al saldo, mentre non riconosce la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

con nota (prot. n. 4210 del 27.01.2025), il sig. NR, dichiaratosi procuratore dei sigg.ri LM, LA, LN, LV, SL, ha diffidato l'ente, a mezzo dei medesimi legali di controparte, al versamento e/o deposito presso la Cassa DD.PP.

Le somme oggetto di riconoscimento ammontano complessivamente ad € 2.574.238,75=, come di seguito suddivise:

- € 2.226.219,79 a titolo di acquisizione sanante ex art. n. 42-bis del DPR 327/2001;
- € 202.647,00 a titolo di interessi al tasso legale dalla data del decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/2001, sino alla data del soddisfo o deposito;
- € 65.337,47, di cui: € 44.201,00 per imponibile; € 6.630,15 per spese



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

	generali; € 2.033,15 per c.n.a.p.f.; € 11.630,17 per i.v.a.; € 843,00 per contributo unificato, in favore degli avv.ti, legali di fiducia dei ricorrenti; d. € 7.168,49, comprensivi di c.n.a.p.f., i.v.a. e spese esenti, in favore del Consulente Tecnico di Ufficio (C. T. U.), Ing. CA, come da decreto di liquidazione della Corte di Appello di Bari; e. € 72.866,00, a titolo di previsione delle spese di registrazione della sentenza, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Difensore Ente	Avvocato comunale
Appello	esperito ricorso per Cassazione (R.G. n. 7613/2025)
Importo debito	€ 2.226.219,79=
Oneri e spese di giustizia	€ 348.018,96=
Importo totale debito riconosciuto	€ 2.574.238,75=
Accantonamento 2023 a Fondo rischi contenzioso	€ 2.055.600,00=
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL	Favorevole in data 14/04/2025 con firma digitale – Ing. Lucio Barbaro - Dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile.
Parere di regolarità contabile ex art. 49 TUEL	Favorevole in data 14/04/2025 con firma digitale - Dott.ssa Maricarmen Distante - dirigente Settore Economico Finanziario
Attestazione, ex art. 97 TUEL, di conformità azione amministrativa	Non risulta alcuna attestazione

Il Collegio prende atto che:

- il debito di cui alla proposta di C.C. n. 34/2025, non risulta inserita nel PRFP approvato con la deliberazione di C.C. n. 1 del 17/03/2019;
- il finanziamento complessivo del debito risulta effettuato con risorse di bilancio e con Proposta di variazione consiliare n. 26/2025, in corso di approvazione, per l'importo complessivo di € 2.574.238,75= così suddiviso:
 - € 2.065.600,00= utilizzo risorse accantonate nel Fondo rischi spese legali (fondo contenzioso);
 - € 495.698,33= utilizzo maggiori risorse accantonate nel fondo passività potenziali;
 - € 12.940,42= utilizzo risorse di bilancio 2025;
 - € 2.574.238,75= quale spesa complessiva con imputazione al capitolo 2580 del Bilancio/Peg 2025-2027, annualità 2025.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

OSSERVAZIONI, RILIEVI E SEGNALAZIONI

Il Collegio tenuto conto che:

- tutta la documentazione relativa ai debiti fuori bilancio segnalati da parte del Servizio competente, deve essere inoltrata, al Servizio di controllo degli equilibri Finanziari, per i dovuti controlli di competenza ed al nucleo di valutazione ai fini dei comportamenti;
- i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previsti dall'art. 194, lettera a) del TUEL;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed alla relativa regolarizzazione, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (*cf. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013*) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell'evoluzione delle passività da contenzioso cui l'ente è tenuto in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive;

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'Ente:

- non ha inteso fornire acquiescenza rispetto a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Bari con la citata sentenza n.34/2025, ed ha provveduto ad esperire avverso di essa ricorso in Cassazione avente R.G. n. 7613/2025.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso, osservato, rilevato e segnalato

Tenuto conto:

- del parere favorevole, di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL, reso in data 14/04/2025, a firma dell'Ing. Lucio Barbaro, dirigente del 6° Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile;
- del parere favorevole, di regolarità contabile, ex art. 49 del TUEL, reso in data 14/04/2025, a firma della Dr.ssa Maricarmen Distante, nella qualità di Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il regolamento comunale di contabilità.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a), n. 6, per quanto di competenza, sulla Proposta del Consiglio Comunale n. 342025 avente ad oggetto "**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, co.1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, Sentenza n. 34/2025 della Corte di Appello di Bari**", nei limiti a quanto statuito nella sentenza.

Il Collegio invita l'Ente a:

- **effettuare** il deposito delle somme presso gli enti competenti stante la diffida alla esecuzione della sentenza da parte dei Sigg.ri L. evitando ulteriori aggravii di spese ed oneri;
- **trasmettere** il relativo atto alla Procura Regionale della Corte Dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5, legge 289/2002;
- **comunicare** il provvedimento esecutivo e i relativi pagamenti alla Corte dei Conti ed allo scrivente Collegio nell'ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale del PRFP.

<i>Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	<i>Firma</i>
Dott. Angelo PEDONE – Presidente	
Dott. Michele MARINELLI – Componente	
Dott. Michele MASTROGIACOMO - Componente	